

## PREFAZIONE

*“Il processo serve al diritto (...) come il diritto serve al processo”. Questa celebre affermazione, formulata da Francesco Carnelutti, dà ragione del piacere con cui la Direzione accoglie il nuovo volume della Collana, dedicato al nuovo Titolo IV-bis del Libro II del codice di procedura civile: com'è noto, il Titolo reca la rubrica “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”.*

*L'opera si propone, infatti, di evidenziare l'indissolubile legame intercorrente tra norme sostanziali e norme processuali, ponendo in rilievo come le prime possano esplicitare la propria efficacia soltanto attraverso le seconde: ciò soprattutto allorquando la vicenda giudiziaria coinvolga soggetti c.d. deboli, in primis i minori.*

*Non risulta perciò casuale, ma, al contrario, del tutto rispondente alla ratio ispiratrice del volume, il sottotitolo Commento ragionato, locuzione con la quale, a nostro sommo avviso, gli Autori intendono rendere immediatamente manifesto che l'obiettivo perseguito non è soltanto quello di esporre il disposto normativo, il che sarebbe già stato alquanto impegnativo, data la novità della disciplina, ma altresì di fornire un supporto organico e articolato a quanti siano, a qualunque titolo, interessati ai procedimenti relativi alle persone e alla famiglia: supporto connotato da una disamina scientifica dei vari articoli mai disgiunta, però, dall'ottica pratica dell'operatore del diritto; ciò nella prospettiva di fornire un reale contributo alla risoluzione delle difficoltà concrete che ineluttabilmente scaturiranno, e in parte sono già scaturite, dall'effettiva applicazione della riforma.*

*Sotto tale profilo il volume si inserisce appieno nella linea editoriale della Rivista, e, quindi, della Collana, concepita dal fondatore come una “palestra” dove chiunque sia connotato da approccio scientifico e serietà di intenti possa dialogare e interagire con gli altri cultori delle tematiche giuridiche afferenti alle persone e alla famiglia.*

*Sono sicuramente individuabili tre direttrici di indagine seguite dagli Autori.*

*L'opera si sofferma, innanzitutto, sulla centralità assunta dai procedimenti volti a tutelare il rapporto di filiazione, centralità che rappresenta una delle connotazioni principali della riforma. Alla soddisfazione per la compiuta giurisdizionalizzazione delle controversie concernenti i minori si accompagna, però, la preoccupazione determinata dall'assunzione del rito minorile quale modello generalizzato su cui sono stati "plasmati" tutti i procedimenti contemplati dalla nuova disciplina. Ciò a detrimento della corrispondenza tra norma sostanziale e norma processuale, corrispondenza che, come è stato evidenziato supra, dovrebbe costituire una caratteristica indefettibile di ogni ordinamento giuridico.*

*Siffatto inconveniente dà modo di soffermarsi su un'ulteriore tematica, connessa alla precedente, e cioè sul rapporto dialettico intercorrente tra i vari interessi coinvolti dalle dinamiche processuali. Particolare attenzione viene dedicata alla posizione dei genitori, che, ad avviso degli Autori, potrebbe talvolta essere pretermessa da un eccessivo garantismo nei confronti della prole minorenni: non casualmente viene utilizzata la locuzione "processo puerocentrico". Sotto tale profilo si auspica un maggior equilibrio tra l'autonomia dispositiva dei soggetti privati e il potere d'imperio dei soggetti pubblici, in primo luogo il giudice e il pubblico ministero.*

*Il Commentario ragionato si sofferma, poi, sulle difficoltà ermeneutiche concernenti varie disposizioni, difficoltà probabilmente inevitabili, vista la vastità e complessità della Novella legislativa, evidenziando la necessità di alcuni interventi correttivi da operarsi sia dallo stesso Legislatore, sia dalla giurisprudenza di legittimità, non esclusa quella costituzionale. Nell'attesa che ciò avvenga, l'opera si propone, riuscendovi appieno, di individuare e porre in risalto il maggior numero possibile di siffatte difficoltà ermeneutiche. Ciò non nell'ottica di una sterile contrapposizione polemica con la riforma, ma, al contrario, in uno spirito di sinergia con la stessa: per ognuna delle summenzionate difficoltà interpretative e/o applicative viene prospettata, infatti, una possibile soluzione, in un costante e fecondo dialogo tra de iure condito e de iure condendo.*

*Potremmo dedicare numerose altre considerazioni al contenuto dell'opera, ma non intendiamo annoiare il lettore. Ci sia però consentito esprimere un sincero sentimento di gratitudine nei confronti degli Autori, Costanzo Cea, Romolo Donzelli, Valerio Guidarelli, Valeria Mazzotta,*

*Adriana Neri, Giancarlo Savi (quest'ultimo ha per primo concepito l'idea del presente volume), per aver arricchito la comunità scientifica, dedicando tempo ed energie alla stesura del Commentario, e per aver deciso di pubblicarlo nella Collana della Rivista.*

*Non ci sembra secondario il fatto che gli Autori non siano riconducibili ad un'unica categoria professionale, ma annoverino al proprio interno autorevoli esponenti della magistratura, della professione forense, della docenza universitaria. Siffatta eterogeneità trova, infatti, i suoi fattori unificanti nella comunanza degli interessi scientifici e nella condivisione del desiderio di facilitare l'applicazione della riforma e di giovare, conseguentemente, alla collettività nazionale, in primis alla comunità degli studiosi e agli operatori delle aule giudiziarie.*

*Ne è scaturito un volume alquanto pregevole connotato costantemente da una profonda e autentica interazione tra scienza e ars. L'opera riconferma così la veridicità della nota massima, propria del mondo classico, secondo cui soltanto l'unione tra scienza e ars produce frutti capaci di sopravvivere nel tempo.*

La DIREZIONE

NOMELAV: 2023\_0004752 PAG: 4 SESS: 25 USCITA:  
/prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli\_024220507/00\_romana

## INDICE SOMMARIO

<i>Prefazione</i> . . . . .	v
<i>Introduzione</i> . . . . .	1

### TITOLO IV-BIS NORME PER IL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 473-bis (Ambito di applicazione)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Il sistema e la <i>mens legis</i> . . . . .	7
2. L'ambito operativo di competenza e l'attuale regime transitorio <i>ex art. 38 disp. att. c.c.</i> . . . . .	9
3. Le potenziali questioni di incompetenza . . . . .	12
4. Procedimenti soggetti al rito camerale . . . . .	14
5. La clausola generale di chiusura . . . . .	16

##### Art. 473-bis.1 (Composizione dell'organo giudicante)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Funzione ed efficacia della norma. . . . .	17
2. La delega ad un componente del collegio ed i poteri ordinatorio e decisorio . . . . .	18
3. Le opportune precisazioni afferenti attività processuali tipiche . . . . .	19
4. Il potenziale ruolo dei giudici onorari . . . . .	20
5. I collegamenti con il dato ordinamentale . . . . .	21

##### Art. 473-bis.2 (Poteri del giudice)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. La norma e gli aspetti critici . . . . .	23
2. La nomina del curatore speciale del figlio minore . . . . .	32
3. I poteri officiosi dell'organo giudicante . . . . .	35
4. La prospettiva di una conclusione plausibile . . . . .	42

Art. 473-bis.3  
(*Poteri del pubblico ministero*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Il ruolo della parte pubblica . . . . .	44
2. Il potere di indagine autonomo . . . . .	46
3. Le incongruenze rispetto al ruolo di parte processuale in sede civile. . . . .	47
4. Uno sguardo ai profili ordinamentali . . . . .	48
5. L'inquadramento conclusivo . . . . .	49

Art. 473-bis.4  
(*Ascolto del minore*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Premessa . . . . .	51
2. I tratti di novità . . . . .	52
3. Le precisazioni sulla deroga all'obbligo di ascolto personale . . . . .	56
4. Considerazioni conclusive. . . . .	57

Art. 473-bis.5  
(*Modalità dell'ascolto*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Il confronto del giudice con il figlio minore . . . . .	59
2. L'ascolto personale di più figli . . . . .	62
3. L'opportuna precisazione di luogo . . . . .	62
4. Le nuove modalità di assunzione dell'atto e la sua documentazione . . . . .	63
5. Le informazioni preventive del giudice al minore. . . . .	65

Art. 473-bis.6  
(*Rifiuto del minore a incontrare il genitore*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Il rifiuto filiale a relazionarsi con il genitore . . . . .	67
2. L'obbligo di tempestività e le attività di ricerca delle cause. . . . .	68
3. L'ipotesi equiparata dell'alienazione parentale . . . . .	68
4. La questione irrisolta . . . . .	68

Art. 473-bis.7  
(*Nomina del tutore e del curatore del minore*)

Commento di ROMOLO DONZELLI e VALERIO GUIDARELLI

1. Premessa generale. . . . .	70
2. Il tutore . . . . .	72
3. Il curatore. . . . .	74
4. Il compenso del curatore . . . . .	77

Art. 473-bis.8  
(*Curatore speciale del minore*)

Commento di ROMOLO DONZELLI e VALERIO GUIDARELLI

1. L'ambito di applicazione . . . . .	81
2. La nomina d'ufficio e i poteri del giudice. . . . .	81
3. Il curatore e gli altri professionisti chiamati a tutelare il minore . . . . .	83
4. I casi di nomina del curatore . . . . .	85
5. La nullità per omessa nomina. . . . .	89
6. Il procedimento di nomina ed i poteri conferiti al curatore speciale . . . . .	93
7. Curatore speciale del minore, avvocato del minore e ascolto . . . . .	95

Art. 473-bis.9  
(*Disposizioni in favore dei figli maggiorenni  
portatori di handicap grave*)

Commento di VALERIO GUIDARELLI

1. Premessa generale. . . . .	97
2. La nozione di <i>handicap grave</i> . . . . .	97
3. La responsabilità genitoriale . . . . .	98

Art. 473-bis.10  
(*Mediazione familiare*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. La mediazione familiare per disinnescare la conflittualità della coppia genitoriale . . . . .	100
2. Informativa sulla mediazione . . . . .	104
3. L'elenco e la formazione dei mediatori familiari . . . . .	106

CAPO II  
DEL PROCEDIMENTO

Sezione I  
DISPOSIZIONI COMUNI AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Art. 473-bis.11  
(*Competenza per territorio*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. La competenza per territorio del giudice . . . . .	109
2. La residenza abituale del figlio minore e le ipotesi di trasferimento. . . . .	111
3. Gli altri criteri di determinazione della competenza territoriale . . . . .	112
4. Riflessione conclusiva . . . . .	112

Art. 473-bis.12  
(Forma della domanda)

Commento di COSTANZO CEA

1. La scelta di continuità del legislatore della riforma . . . . . 114
2. Le peculiarità del ricorso nel procedimento uniforme . . . . . 115
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni normative: conseguenze . . . . . 117

Art. 473-bis.13  
(Ricorso del pubblico ministero)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Il ruolo della parte pubblica . . . . . 120
2. Il ricorso del pubblico ministero . . . . . 121
3. Le ulteriori notizie ed i limiti del dovere di *disclosure* in capo all'organo requirente. 122
4. Il riferimento al ricorso presentato dai parenti, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale . . . . . 124
5. L'inquadramento conclusivo . . . . . 124

Art. 473-bis.14  
(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza)

Commento di COSTANZO CEA

1. Nomina del relatore e conferimento della delega . . . . . 125
2. Fissazione dell'udienza di prima comparizione: i termini . . . . . 127
3. Le informazioni del decreto presidenziale. . . . . 128
4. Il termine per la notifica di ricorso e decreto . . . . . 128

Art. 473-bis.15  
(Provvedimenti indifferibili)

Commento di COSTANZO CEA

1. I presupposti dei provvedimenti indifferibili . . . . . 130
2. La natura cautelare . . . . . 131
3. L'istruttoria sommaria. . . . . 132
4. Ufficiosità dei provvedimenti: limiti. . . . . 132
5. L'udienza di conferma . . . . . 134
6. Tutela cautelare *ante causam*: rinvio. . . . . 135

Art. 473-bis.16  
(Costituzione del convenuto)

Commento di COSTANZO CEA

1. Il contenuto della comparsa di risposta . . . . . 137
2. Il termine di costituzione . . . . . 138



Art. 473-bis.17  
(*Ulteriori difese*)

Commento di COSTANZO CEA

1. Il contenuto delle ulteriori difese . . . . . 139
2. I profili problematici emergenti dalla nuova disciplina . . . . . 140

Art. 473-bis.18  
(*Dovere di leale collaborazione*)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1. Considerazioni introduttive . . . . . 142
2. L'accertamento della verità in presenza di figli minori . . . . . 144
3. Il *favor familiae* nei processi relativi al contributo economico a favore delle parti e dei figli maggiorenni non autosufficienti . . . . . 146
4. Gli obblighi documentali nei procedimenti a base negoziale . . . . . 147
5. Il problema della *privacy* in riferimento ai dati super-sensibili . . . . . 150
6. Le sanzioni . . . . . 151

Art. 473-bis.19  
(*Nuove domande e nuovi mezzi di prova*)

Commento di COSTANZO CEA

1. Le domande su diritti indisponibili . . . . . 154
2. La domanda di addebito . . . . . 155
3. Le domande di contributi economici . . . . . 156

Art. 473-bis.20  
(*Intervento volontario*)

Commento di VALERIO GUIDARELLI

1. Premessa generale . . . . . 158
2. L'intervento dei figli maggiorenni . . . . . 158
3. L'intervento dei nonni . . . . . 160
4. L'intervento del padre biologico nel giudizio di disconoscimento della paternità . . . . . 162
5. Le conseguenze in caso di intervento tardivo . . . . . 163

Art. 473-bis.21  
(*Udienza di comparizione delle parti*)

Commento di COSTANZO CEA

1. La verifica della regolarità del contraddittorio . . . . . 166
2. Mancata comparizione o rinuncia dell'attore . . . . . 167
3. Comparizione personale delle parti: il problema dell'applicabilità dell'art. 127-ter c.p.c. . . . . 168
4. La conciliazione delle parti . . . . . 173

Art. 473-bis.22  
(*Provvedimenti del giudice*)

Commento di COSTANZO CEA

1. Mancata conciliazione e continuazione del processo: ascolto delle parti ed istruttoria sommaria . . . . .	177
2. I provvedimenti temporanei ed urgenti: natura . . . . .	179
3. Il rapporto tra i provvedimenti indifferibili e i provvedimenti temporanei ed urgenti. . . . .	180
4. Ufficiosità dei provvedimenti temporanei ed urgenti: limiti. . . . .	182
5. La decorrenza dei contributi economici. . . . .	182
6. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca . . . . .	183
7. L'ultrattività dei provvedimenti temporanei ed urgenti . . . . .	184
8. Il contenuto ordinatorio del provvedimento: il calendario del processo. . . . .	185
9. La definizione immediata del processo . . . . .	185
10. La decisione non definitiva sullo <i>status</i> . . . . .	186

Art. 473-bis.23  
(*Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti*)

Commento di COSTANZO CEA

1. La previgente normativa . . . . .	189
2. Le novità della riforma . . . . .	190
3. L'ufficiosità della pronuncia. . . . .	191
4. L'impugnazione dei provvedimenti: rinvio . . . . .	191

Art. 473-bis.24  
(*Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti*)

Commento di COSTANZO CEA

1. La previgente normativa: lo stato dell'arte . . . . .	192
2. Il giudice competente per il reclamo . . . . .	194
3. I provvedimenti reclamabili: a) quelli <i>ex art. 473-bis.21</i> , ultimo comma; b) quelli <i>ex art. 473-bis.22</i> , ultimo comma; c) quelli <i>ex art. 473-bis.15</i> ; d) quelli <i>ex art. 473-bis.23</i> ; e) i provvedimenti cautelari <i>ante causam</i> . . . . .	195
4. Il procedimento . . . . .	202
4.1. Il termine . . . . .	202
4.2. I rapporti tra reclamo e modifica . . . . .	202
4.3. Il contraddittorio . . . . .	203
4.4. L'istruzione sommaria. . . . .	203
4.5. Esecutorietà e condanna alle spese . . . . .	204
4.6. Inibitoria . . . . .	204
5. Ricorso per cassazione . . . . .	204

Art. 473-bis.25  
(*Consulenza tecnica d'ufficio*)

Commento di VALERIO GUIDARELLI

1. Premessa generale. . . . .	206
-------------------------------	-----

2.	Lo scopo perseguito dal legislatore . . . . .	208
3.	La struttura della relazione . . . . .	209
4.	Le valutazioni sulla personalità delle parti . . . . .	210
5.	La tenuta degli albi . . . . .	211

Art. 473-bis.26

*(Nomina di un esperto su richiesta delle parti)*

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1.	Il coordinatore genitoriale e l'esperto nominato dal giudice . . . . .	212
2.	L'identificazione dell'esperto, ausiliario del giudice . . . . .	216
3.	L'attività che l'esperto è tenuto a compiere . . . . .	218

Art. 473-bis.27

*(Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti  
a tutela dei minori)*

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1.	L'interazione tra giustizia e servizi socio assistenziali . . . . .	221
2.	La formulazione dell'art. 473-bis.26, un'occasione perduta . . . . .	225
3.	Il "diritto di accesso" alle relazioni . . . . .	227

Art. 473-bis.28

*(Decisione della causa)*

Commento di COSTANZO CEA

1.	La fase decisoria . . . . .	229
2.	Considerazioni finali. . . . .	230

Art. 473-bis.29

*(Modificabilità dei provvedimenti)*

Commento di ROMOLO DONZELLI

1.	L'ambito di applicazione . . . . .	232
2.	La sopravvenienza di giustificati motivi . . . . .	233
3.	Il c.d. giudicato <i>rebus sic stantibus</i> . . . . .	235
4.	La revisione dei provvedimenti sul collocamento e la frequentazione dei figli minori. . . . .	237
5.	Ultime precisazioni sulla natura delle decisioni oggetto di revisione e sugli effetti della modifica . . . . .	239

Sezione II

DELL'APPELLO

Art. 473-bis.30

*(Forma dell'appello)*

Commento di ROMOLO DONZELLI

1.	Considerazioni introduttive . . . . .	241
----	---------------------------------------	-----

2.	Il rinvio all'art. 342 c.p.c . . . . .	242
3.	Il coordinamento tra l'art. 473-bis.20 e l'art. 473-bis.12 c.p.c. . . . .	244
4.	La struttura e i motivi dell'atto di appello . . . . .	244
5.	I provvedimenti provvisori e urgenti e l'inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado . . . . .	248
6.	Cenni ai reclami e al ricorso per cassazione. . . . .	251

Art. 473-bis.31  
(Decreto del presidente)

Art. 473-bis.32  
(Costituzione dell'appellato e appello incidentale)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1.	La fisionomia generale della fase introduttiva dell'appello . . . . .	255
2.	La posizione processuale della parte appellata. . . . .	256

Art. 473-bis.33  
(Intervento del pubblico ministero)

Commento di GIANCARLO SAVI

1.	Il pubblico ministero in grado di appello . . . . .	258
2.	Il contraddittorio con la parte pubblica interveniente . . . . .	259
3.	Le occasioni mancate . . . . .	260

Art. 473-bis.34  
(Udienza di discussione)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1.	L'udienza di discussione . . . . .	262
2.	Le liti attuative in appello. . . . .	263
3.	L'inibitoria, i provvedimenti provvisori e il reclamo . . . . .	264

Art. 473-bis.35  
(Domande ed eccezioni nuove)

Commento di GIANCARLO SAVI

1.	L'eccezione alla regola generale. . . . .	266
2.	Le ragioni della tutela differenziata e l'opzione percorsa . . . . .	268
3.	Le incongruenze: tra poteri officiosi, fatti sopravvenuti e diritti relativamente disponibili . . . . .	269
4.	Una conclusione provvisoria . . . . .	270
5.	Un cenno in prospettiva dell'istituzione del nuovo tribunale unico. . . . .	272

Sezione III  
DELL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Art. 473-bis.36  
(*Garanzie a tutela del credito*)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1. L'efficacia esecutiva e l'idoneità a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale . . . . . 275
2. Le garanzie personali o reali ed il sequestro . . . . . 277
3. Profili procedurali . . . . . 278

Art. 473-bis.37  
(*Pagamento diretto del terzo*)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1. Il diritto al pagamento diretto da parte del terzo . . . . . 279
2. Il concorso tra il beneficiario del contributo e gli altri creditori . . . . . 280

Art. 473-bis.38  
(*Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento*)

Art. 473-bis.39  
(*Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1. L'ambito di applicazione . . . . . 283
2. La soluzione delle controversie . . . . . 285
3. La modifica dei provvedimenti . . . . . 285
4. L'attuazione in via diretta. . . . . 287
5. L'attuazione in via indiretta. . . . . 289
6. Le misure coercitive. . . . . 290
7. Il risarcimento del danno . . . . . 295
8. La competenza ed il procedimento . . . . . 297
9. Il coordinamento con l'art. 38 disp. att. c.c. . . . . 303

CAPO III  
DISPOSIZIONI SPECIALI

Sezione I  
DELLA VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE

Art. 473-bis.40  
(*Ambito di applicazione*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Inquadramento . . . . . 307
2. L'allegazione di violenza o abuso familiare . . . . . 312

Art. 473-bis.41  
(*Forma della domanda*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Contenuto della domanda. . . . . 315
2. L'onere di allegazione. . . . . 317

Art. 473-bis.42  
(*Procedimento*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Il procedimento speciale e i poteri officiosi del giudice. . . . . 320
2. Il coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie . . . . . 323
3. Misure contro la vittimizzazione secondaria. . . . . 327

Art. 473-bis.43  
(*Mediazione familiare*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Il divieto assoluto di mediazione . . . . . 329
2. La formazione specifica del mediatore familiare in caso di violenza o abuso . . . . 332

Art. 473-bis.44  
(*Attività istruttoria*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Gli speciali poteri del giudice nel processo con allegazioni di violenza o abusi. . . 334
2. La nomina del consulente tecnico e l'incarico di indagine ai servizi sociali. . . . . 337

Art. 473-bis.45  
(*Ascolto del minore*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. La centralità dell'ascolto del minore . . . . . 339
2. Il rischio di vittimizzazione secondaria . . . . . 342

Art. 473-bis.46  
(*Provvedimenti del giudice*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Il provvedimento "più idoneo" in caso di fondatezza dell'allegazione di violenza o abuso . . . . . 345
2. Le misure comuni alla vittima e al minore . . . . . 347

Sezione II

DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE, DI SCIoglIMENTO O CESSAZIONE  
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, DI SCIoglIMENTO DELL'UNIONE CIVILE E DI REGOLAMENTAZIONE  
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, NONCHÉ DI MODIFICA DELLE RELATIVE CONDIZIONI

Art. 473-bis.47  
(Competenza)

Commento di ADRIANA NERI

1. La disciplina speciale per i procedimenti di separazione e divorzio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni. . . . . 351
2. Le regole sulla competenza territoriale . . . . . 353

Art. 473-bis.48  
(Produzioni documentali)

Commento di ADRIANA NERI

1. Le produzioni documentali nei giudizi della crisi matrimoniale . . . . . 356
2. Le conseguenze derivanti dall'inadempimento dell'onere previsto dalla norma. . . 358

Art. 473-bis.49

(Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1. I rapporti tra separazione e divorzio . . . . . 360
2. Il cumulo di domande . . . . . 361
3. Il cumulo nel procedimento su domanda congiunta . . . . . 362
4. Lo svolgimento del processo contenzioso cumulato. . . . . 367
5. La decorrenza dei contributi economici. . . . . 369
6. Le domande attinenti ai figli . . . . . 372
7. La trattazione e la decisione congiunta in via eventuale e successiva . . . . . 373

Art. 473-bis.50  
(Provvedimenti temporanei e urgenti)

Commento di ADRIANA NERI

1. La disciplina integrativa speciale in materia di provvedimenti temporanei e urgenti. 375
2. Il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale proposto dal giudice e accettato dalle parti. . . . . 377

Art. 473-bis.51  
(Procedimento su domanda congiunta)

Commento di ADRIANA NERI

1. Il rito unitario per i procedimenti a domanda congiunta: considerazioni introduttive. 379
2. La competenza territoriale . . . . . 381

3.	Il contenuto del ricorso introduttivo e l'articolazione del procedimento . . . . .	382
4.	Il cumulo di domande nel ricorso congiunto . . . . .	387
5.	La fase decisoria . . . . .	389
6.	Il procedimento unificato per la modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di essi o delle parti. . . . .	390

Sezione III

DEI PROCEDIMENTI DI INTERDIZIONE, DI INABILITAZIONE E  
DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Art. 473-bis.52

(*Forma della domanda*)

Commento di ADRIANA NERI

1.	Le nuove disposizioni sui procedimenti speciali in materia di capacità delle persone. . . . .	393
2.	La domanda <i>ex art. 473-bis.52</i> . . . . .	394

Art. 473-bis.53

(*Provvedimenti del presidente*)

Commento di ADRIANA NERI

1.	La fase presidenziale del procedimento . . . . .	397
2.	Le comunicazioni al p.m. alla luce del nuovo art. 473-bis.53 . . . . .	398

Art. 473-bis.54

(*Udienza di comparizione*)

Commento di ADRIANA NERI

1.	L'udienza per l'esame del beneficiario della misura di protezione . . . . .	399
2.	La possibilità di collegamento da remoto . . . . .	400

Art. 473-bis.55

(*Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio*)

Art. 473-bis.56

(*Impugnazione*)

Art. 473-bis.57

(*Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione*)

Commento di ADRIANA NERI

1.	Osservazioni introduttive . . . . .	404
2.	I nuovi artt. 473-bis.55, 473-bis.56 e 473-bis.57. » . . . . .	404



Art. 473-bis.58

*(Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)*

Commento di ADRIANA NERI

1. L'art. 473-bis.58 e la clausola di compatibilità . . . . . 406
2. Il rinvio al novellato art. 739 c.p.c . . . . . 407

Sezione IV

ASSENZA E MORTE PRESUNTA

Art. 473-bis.59

*(Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso)*

Art. 473-bis.60

*(Procedimento per la dichiarazione d'assenza)*

Art. 473-bis.61

*(Immissione nel possesso temporaneo dei beni)*

Art. 473-bis.62

*(Procedimento per la dichiarazione di morte presunta)*

Art. 473-bis.63

*(Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione)*

Commento di ADRIANA NERI

1. Osservazioni introduttive . . . . . 413
2. I nuovi artt. 473-bis.59, 473-bis.60, 473-bis.61, 473-bis.62, 473-bis.63, c.p.c . . . . 414

Sezione V

DISPOSIZIONI RELATIVE A MINORI INTERDETTI E INABILITATI

Art. 473-bis.64

*(Provvedimenti su parere del giudice tutelare)*

Art. 473-bis.65

*(Vendita di beni)*

Art. 473-bis.66

*(Esito negativo dell'incanto)*

Commento di ADRIANA NERI

1. Osservazioni introduttive . . . . . 419
2. I nuovi artt. 473-bis.64, 473-bis.65, 473-bis.66, c.p.c . . . . . 419

Sezione VI  
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

Art. 473-bis.67  
(Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. L'inquadramento . . . . . 423
2. La funzione della norma . . . . . 424
3. Legittimazione ad agire . . . . . 426

Art. 473-bis.68  
(Procedimento)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. La domanda e l'introduzione del giudizio . . . . . 428
2. Il rito, l'istruttoria e la pronuncia . . . . . 429

Sezione VII  
DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Art. 473-bis.69  
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. I presupposti per l'ordine di protezione in ambito civile . . . . . 433
2. Le novità introdotte dalla riforma . . . . . 436

Art. 473-bis.70  
(Contenuto degli ordini di protezione)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. La sostanziale conferma del contenuto del provvedimento . . . . . 438

Art. 473-bis.71  
(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione  
contro gli abusi familiari)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Il rito monocratico deformalizzato . . . . . 441

CAPO IV  
DEI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Art. 473-ter  
(*Rinvio*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. La conferma dell'ambito di operatività del procedimento in camera di consiglio e la competenza . . . . .	443
2. Il sistema delle specifiche eccezioni e la risultante duplicità di riti . . . . .	445
3. Le tutele assicurate nelle forme della camera di consiglio previste dal codice civile. . . . .	447
4. La tutela dei minori irregolari per condotta o per carattere e di quelli dediti alla prostituzione ovvero vittime di reati a carattere sessuale . . . . .	450
5. La tutela del figlio minore dello straniero migrante. . . . .	451
6. La tutela del minore accolto come richiedente protezione internazionale. . . . .	451
7. I decreti del giudice tutelare . . . . .	452
8. L'immediata esecutività dei provvedimenti e dei decreti, rispetto alla regola <i>ex art.</i> 741 . . . . .	453

Sezione V

DISPOSIZIONI RELATIVE A MINORI INTERDETTI E INABILITATI

ART. 473-BIS.64

(Provvedimenti su parere del giudice tutelare)

*I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.*

*Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.*

*Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.*

ART. 473-BIS.65  
(Vendita di beni)

*Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.*

*L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.*

ART. 473-BIS.66  
(Esito negativo dell'incanto)

*Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'articolo 376, primo comma, del codice civile, l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.*

*Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.*

Commento di ADRIANA NERI

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. — 2. I nuovi artt. 473-bis.64, 473-bis.65, 473-bis.66, c.p.c.

1. *Osservazioni introduttive.*

La sezione V del capo III del nuovo titolo IV-bis è dedicata alle disposizioni relative a interdetti, minori e inabilitati. Rispetto alla originaria collocazione all'interno del libro IV del codice di rito tali norme costituiscono ora un'ulteriore articolazione del suddetto capo III, recante le disposizioni speciali applicabili ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. Essa si compone di solo tre disposizioni di cui la prima, di carattere complementare, concernente i minori, gli interdetti e gli inabilitati, e le restanti due riguardanti le modalità di vendita dei beni appartenenti a tali soggetti.

2. *I nuovi artt. 473-bis.64, 473-bis.65, 473-bis.66, c.p.c.*

L'art. 473-bis.64 recepisce fedelmente il contenuto dell'art. 732 c.p.c., oramai abrogato, e detta una regola di competenza generale per tutti i provvedimenti che riguardano i soggetti sopra menzionati, da pronunciarsi in camera di consiglio. La disposizione, pur dopo la sua trasposizione all'interno del libro II, mantiene dunque il suo carattere di norma in bianco (1), ponendo tuttora il problema della esatta identificazione del suo perimetro applicativo che si sovrappone par-

---

(1) V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, IV, 1964, p. 411.

zialmente, per la parte che riguarda i minori, a quello dall'art. 38 disp. att. c.c., il quale, a seguito delle modifiche introdotte con la l. n. 206/2021 (2) prevede una nuova ripartizione di competenza tra tribunale ordinario e tribunale dei minorenni, valevole sino a quando non entrerà in funzione il nuovo tribunale unico per le persone i minorenni e le famiglie (3). In ogni caso, quale che sia il tribunale competente a decidere, il procedimento si conclude con decreto, acquisito il parere obbligatorio (sebbene non vincolante) del giudice tutelare ed è impugnabile con ricorso alla corte di appello, restando invece esclusa l'esperibilità del ricorso per cassazione (4).

L'art. 473-*bis*.65 — nel regolare la vendita dei beni del soggetto minore o sottoposto a tutela o curatela — si sostituisce integralmente al previgente art. 733 c.p.c., prevedendo l'*iter* che il tribunale deve adottare nel caso in cui, nell'autorizzare la vendita, abbia deciso che essa debba svolgersi con incanto. La disposizione si pone a completamento di quanto disposto dall'art. 376 c.c. che, in via più generale, attribuisce al giudice la decisione se optare per la vendita dei beni per pubblici incanti o per offerte private, ferma in ogni caso la fissazione del prezzo minimo di vendita e del modo di erogazione o di reimpiego di esso. Va segnalato, peraltro, come, a seguito della riforma attuata con il d.lgs. n. 149/2022, il giudice competente a decidere sul punto non è più il tribunale (come sancito nella originaria versione dell'art. 376, comma 1, c.c.) bensì il giudice tutelare. Deve pertanto rilevarsi un difetto di coordinamento rispetto alla norma in commento laddove essa — analogamente a quanto previsto dall'abrogato art. 733, comma 1, c.p.c. — continua a fare riferimento al tribunale.

Malgrado l'espresso richiamo effettuato dall'art. 473-*bis*.65 all'art. 534 c.p.c. si ritiene che il rinvio alle norme sull'espropriazione forzata riguardi solo le modalità della vendita e non anche la fase di trasferimento del bene (5) che resta comunque disciplinata dall'art. 191 disp. att. c.p.c., secondo il quale il verbale di vendita dei beni immobili

---

(2) Art. 1, comma 28, l. n. 206/2021.

(3) Sul punto v. *supra*, G. SAVI, *sub* art. 473-*bis*.

(4) Cfr. Cass., sez. un., 21 gennaio 1998, n. 424.

(5) In tal senso Cass., sez. un., 21 gennaio 1988 n. 424. Si esclude peraltro che in caso di vizi procedurali possa ricorrersi alla opposizione agli atti esecutivi, trattandosi nella specie di atti che danno pratica attuazione al provvedimento del giudice e che non possono in alcun modo ricondursi ad una azione esecutiva (Cass. 29 ottobre 1993 n. 10778).

appartenenti a minori (redatto dall'ufficiale giudiziario, dal cancelliere o dal notaio) costituisce titolo esecutivo per il rilascio (6).

Con l'ulteriore norma racchiusa nell'art. 473-*bis*.66 (che incomprendibilmente non è stata accorpata alla prima malgrado l'omogeneità della materia trattata) viene completata la disciplina sulla vendita dei beni dei soggetti incapaci, prendendosi in considerazione la specifica ipotesi in cui l'incanto abbia avuto esito negativo per mancanza di una offerta superiore o uguale al prezzo fissato *ex art.* 376 c.c.

Verificandosi tale evenienza il giudice (da intendersi anche qui come giudice tutelare, e non più tribunale, per quanto sopra specificato), ove non ritenga opportuno revocare l'autorizzazione, può decidere se autorizzare la vendita a trattative private, ovvero disporre una nuova vendita a prezzo inferiore.

---

(6) Stante la omogeneità di situazioni e di disciplina, è da ritenersi che la disposizione in questione si applichi anche ai beni degli interdetti, degli inabilitati e degli emancipati.